

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO
(FI)**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni di competenza per l'approvazione delle variazioni di bilancio (es. intervento Giunta per cassa, intervento responsabile servizi finanziari per FPV etc...);
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre dunque è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota infatti ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle condizionate dalla manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità.

Accantonamento al FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art.1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è

stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 almeno al 70%, nel 2018 almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” .

La manovra di bilancio del 2018 (art.1 comma 882 Legge 27 dicembre 2017, n.205) ha modificato le percentuali obbligatorie di accantonamento che ad oggi risultano dunque: per il 2019 percentuale minima dell'85% e per il 2020 percentuale minima del 95%. Dal 2021 l'accantonamento al fondo va effettuato per l'intero importo, ovvero il 100%. La manovra di bilancio del 2019 ha dato la possibilità di ridurre l'accantonamento sulla sola annualità 2019 dall'85% all'80% in presenza di particolari condizioni. L'Ente ha deciso di non utilizzare tale possibilità.

In via generale va precisato che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente. In base a ciò sono state altresì individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel dettaglio si ha quanto segue:

Tit 01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il 98% della posta è relativa all'imposta di soggiorno (€ 400.000,00) che non necessita di accantonamenti in quanto sulla base dei nuovi principi contabili è accertata per cassa. Irrilevante la parte rimanente - relativa a vecchi ruoli di bonifica in relazione ai quali l'Ente ha chiuso il contratto di recupero - ugualmente accertata per cassa.

Tit 02 - Trasferimenti correnti

Sono quasi tutti sostanzialmente relativi a trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dunque non richiedono alcun accantonamento. Le somme da soggetti diversi (gettoni presenza presso Osservatorio Ambientale Locale per 15.000,00) sono poste con vincolo di destinazione ovvero da versare solo se incassate.

Tit 03 - Entrate extra tributarie

- tipologia 100 (vendita beni/servizi e proventi dalla gestione dei beni)

La voce più rilevante è rappresentata dai proventi ordinari del patrimonio agricolo forestale regionale (€ 180.000,00 su tutte e tre le annualità). Poiché tale posta in passato veniva gestita per cassa apponendo specifico vincolo alla relativa uscita (ovvero era permesso l'impegno della spesa solo a fronte di entrate accertate ed integralmente incassate nell'esercizio), non si dispone di dati contabili sufficienti su cui calcolare il FCDE. A tal fine il responsabile della entrata/spesa ha effettuato idonea ricostruzione attestando la necessità di un accantonamento annuo di € 60.000,00 che si ritiene sia congruo.

Altra posta rilevante è rappresentata dai fitti attivi (€ 81.000,00 su tutte le annualità) che non necessitano di accantonamenti in quanto relativi rispettivamente ad un contratto d'affitto con la ASL che, seppur disdettato, risulta al momento ancora vigente (€ 47.000,00) e ad un contratto stipulato nel gennaio 2018 con la soc. Temera srl (€ 34.000,00 annui) in relazione al quale è stato versato un deposito cauzionale di € 14.000,00.

Per quanto riguarda i diritti su pratiche SUAP (€ 52.000,00 in relazione ai diritti spettanti all'Unione nonché di € 25.000,00 in relazione ai diritti da riversare ad Enti terzi) si può affermare che ormai sia consolidato l'incasso annuale che si è dimostrato addirittura crescente e dunque non richiedente alcun accantonamento.

Ultima posta di un qualche rilievo è data dai diritti istruttori dell'ufficio ambiente € 28.500,00 su tutte e tre le annualità). A tal proposito va precisato che trattasi di nuova attività assegnata dai

Comuni all'Unione a partire dal 2016 con conclusione della sperimentazione a fine 2017 di cui non si dispone di sufficienti dati storici. In ogni caso, sia per i diritti su pratiche SUAP che per diritti istruttori dell'ufficio ambiente vige accordo in base al quale il mancato incasso comporta comunque da parte dei Comuni la copertura del costo per lo svolgimento della funzione.

- Tipologia 200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti)

La voce di maggior impatto è rappresentata dalle sanzioni amministrative per violazione norme del codice della strada che ammontano ad € 873.500,00 su tutte le annualità. A ciò si aggiunge poi per il 2019 la somma di €150.000,00 quale recupero coattivo del 2015/2016 e la somma di € 70.000,00 per le annualità 2020 e 2021 quali recuperi coattivi di successive annualità. A tal proposito va precisato che la funzione associata della polizia locale è stata conferita all'Unione solo a partire dall'01/01/2014 da parte di alcuni Comuni facenti parte dell'Unione (Borgo S.Lorenzo, Barberino Mugello, Dicomano, Marradi e Palazzuolo sul Senio) cui si è aggiunto il Comune Scarperia e S.Piero a decorrere dall'01/01/2015 ed infine il Comune di Vicchio a decorrere dall'01/09/2016. A partire dal 2015 la posta è stata gestita in ossequio ai principi contabili del D.Lgs.118/2011 mentre nella fase antecedente al conferimento della funzione quasi tutti Comuni erano soliti accertare le sanzioni per cassa. Applicando il metodo B alle somme gestite nel bilancio dell'Unione sono risultati accantonamenti minimi inferiori a ciò che invece è stato accantonato. Infatti le quattro posizioni organizzative (comandanti PM) hanno effettuato apposita ricostruzione extra-contabile attestando la congruità del relativo FCDE quantificato in € 363.015,00 su ogni annualità del bilancio oltre alla somma aggiuntiva di € 90.000,00 sul 2019 e € 40.000,00 sul 2020 e 2021 relativamente alla posta di recupero del coattivo.

Altra voce da considerare è data dalle sanzioni del vincolo idrogeologico (€ 40.000,00 sulle tre annualità). Anche per tale posta in passato si procedeva ad effettuare accertamenti per cassa apponendo specifico vincolo alla relativa uscita (ovvero era permesso l'impegno della spesa solo a fronte di entrate accertate ed integralmente incassate nell'esercizio). A tal fine il responsabile della entrata/spesa ha effettuato apposita ricostruzione ed estrapolazione dei dati attestando al termine la congruità del relativo FCDE quantificato in € 15.000,00 per ciascuno dei tre anni considerati.

Al fine di gestire al meglio la situazione pregressa, ovvero i recuperi ante contabilità armonizzata, (stimati in € 25.000,00 sul 2019, € 20.000,00 sul 2020 ed € 15.000,00 sul 2021) si è ritenuto opportuno non stanziare alcun fondo ma procedere ad accertare per cassa vincolandone la relativa uscita.

- Tipologia 500 (rimborsi ed altre entrate correnti)

In merito alla posta generale "introiti e rimborsi diversi" (€ 21.988,00 sul 2019 e € 22.000,00 sulle altre due annualità) va dato atto che in considerazione dell'andamento storico degli incassi non si ritiene necessario alcun tipo di accantonamento.

Stessa considerazione è stata fatta poi per un'altra posta di una qualche rilevanza, ovvero quella proveniente dal recupero delle spese del procedimento sanzionatorio da Codice della strada (€ 35.000,00 sul triennio).

Tit 04 – Entrate in conto capitale

Sono quasi tutti contributi agli investimenti o altri trasferimenti da parte di amministrazioni pubbliche e dunque non richiedono alcun accantonamento.

Tit 05 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Le poste movimentate sono relative alla cessione di quote di partecipazione in società partecipate così come previsto dal piano straordinario di razionalizzazione ex D.Lgs n.175/2016 - approvato con deliberazione consiliare n.41 dell'08/11/2017 - e dal piano di razionalizzazione ordinaria ex art.20 D.Lgs n.175/2016 approvato con deliberazione consiliare n.42 del 27/12/2018. In sostanza è previsto l'incasso derivante dalla cessione delle azioni di Fiditoscana Spa (nominali € 197.860,00) nonchè le azioni della società controllata Pianvallico srl (nominali € 124.320,00).

La procedura per la cessione delle azioni di Fiditoscana è stata svolta nel 2018 mediante offerta ai soci, successiva gara ad evidenza pubblica e, a causa di asta deserta, richiesta di riacquisto da parte della società. L'Ente è in attesa di tale liquidazione. A tal proposito va dato atto che parte delle

uscite è vincolata alla restituzione ad alcuni Comuni delle somme a suo tempo anticipate per l'acquisto delle azioni.

La procedura per la cessione delle azioni di Pianvallico srl invece sarà svolta nel corso del 2019 mediante apposita gara ad evidenza pubblica.

Altri accantonamenti /fondi iscritti a bilancio

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo se non utilizzate costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Sulla base di una ricognizione complessiva dei contenziosi effettuata a livello di Ente, a seguito di specifiche comunicazioni ricevute dai responsabili dei Servizi non è emersa la necessità di effettuare alcun accantonamento a tale titolo.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

I commi dal 550 al 552 dell'art.1 della legge n.147/2103 (legge di Stabilità 2014), come riscritti dall'art.21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs n.175/2016, prevedono che, con riferimento alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dagli enti che presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono accantonare nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il fondo stanziato sul bilancio 2019 ammonta ad € 125.243,74, fondo che va a sommarsi alle altre ingenti risorse accantonate l'anno passato in sede di rendiconto (€ 508.231,00). In particolare trattasi di accantonamenti per sterilizzare gli effetti negativi relativi alle perdite di tre società partecipate (€ 124.224,79 per Pianvallico Srl, € 448,95 per START srl ed € 550,00 per Fiditoscana SpA) in attesa che si ridefinisca il portafoglio titoli dell'Ente in conformità ai piani di razionalizzazione ex D.Lgs n.175/2016.

3. Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 primi tre commi del TU 267/00 il bilancio accoglie nella missione "fondi e accantonamenti" un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato per esigenze straordinarie ovvero qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima è riservata a spese non prevedibili la cui mancata attuazione comporti danni certi all'Ente.

Il fondo è stato così valorizzato:

anno 2019: € 40.294,02 pari allo 0,44%

anno 2020: € 51.100,93 pari allo 0,60%

anno 2021: € 50.000,00 pari allo 0,58%

4. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla

nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2019-2021 l'FPV in uscita non è stato quantificato né in parte corrente né in parte capitale in quanto sarà oggetto di determinazione in sede di riaccertamento ordinario. Sul lato entrate invece va dato atto che risulta allocata la somma complessiva di € 1.806.401,37 - di cui € 1.517.218,31 quale FPV in c/capitale ed € 289.183,06 quale FPV di parte corrente - quale FPV creato in relazione alla variazione di bilancio ex art.175 comma 5 quater lett.b) del D.Lgs 267/00 adottata con determinazione dirigenziale n.329/AG del 27/12/2018.

In tale sede infatti - sulla base di una revisione dei cronoprogrammi - è stata spostata dal 2018 al 2019 l'esigibilità di alcune spese in c/capitale relative ad interventi di viabilità comunale, di bonifica, di manutenzione straordinarie sul Centro carni comprensoriale nonché di spese relative ad interventi sul patrimonio agricolo forestale. Sono state spostate altresì somme per acquisto apparati/attrezzature della PM e della protezione civile, acquisto automezzi e patrimonio librario. Oltre a ciò sono state traslate al 2019 anche alcune spese di parte corrente, sussistendone le motivazioni

5. Fondo rinnovi contrattuali

Nel bilancio di quest'anno è previsto l'accantonamento relativo alla copertura degli oneri necessari derivanti dal prossimo rinnovo contrattuale della dirigenza ed alcuni elementi relativi al personale dei livelli.

Nel dettaglio le somme accantonate risultano così quantificate:

anno 2019: € 46.982,79

anno 2020: € 57.422,46

anno 2021: € 66.370,75

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e prima ancora di avere i dati del riaccertamento da parte degli uffici.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Al risultato del tutto provvisorio, al momento sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione (riclassificazione dell'avanzo 2017 al netto delle somme applicate al bilancio 2018 e aggiungendo le poste degli accantonamenti previsti sulla competenza del bilancio 2018).

Le risultanze del prospetto sono tuttavia puramente indicative in quanto necessitano di essere riviste sulla base di una indicazione più circostanziata da parte degli uffici.

Si riporta la tabella in questione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	9.950.095,15
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	2.473.370,15
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	12.959.401,26
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	12.825.078,35
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	31.068,41
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	16.418,82
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	12.543.138,62
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	1.806.401,37
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	10.736.737,25

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
--	--	--

Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	2.496.368,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	667.868,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	44.000,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	448.821,60
B) Totale parte accantonata	3.657.058,58
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	205.902,96
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.666.564,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	92.707,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	4.965.174,67
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.114.504,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata, né ha intenzione di farlo nel futuro.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'elenco in questione è disponibile sul sito dell'Ente all'indirizzo internet:

<http://www.uc-mugello.fi.it/societa-partecipate>

I bilanci delle società partecipate sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

Fiditoscana spa: www.fiditoscana.it

Start srl: www.gal-start.it

Pianvallico srl: www.pianvallico.it

Linea Comune spa: www.lineacomune.it

Agenzia Fiorentina per l'energia srl: www.firenzenergia.it

Bilancino srl in liquidazione:

www.halleyweb.com/c048002/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/150

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Viene allegato al bilancio il prospetto relativo all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali anche se lo stesso evidenzia tutti i valori pari a zero. Tuttavia va dato atto che l'Ente sull'annualità 2019 è destinatario di somme di provenienza comunitaria a co-finanziamento del progetto "LIFE" che però pervengono dall'ente capofila CREA (Consiglio Ricerca in Agricoltura) e dunque, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, la natura dei fondi è rilevata solo attraverso il codice della transazione elementare.

Al bilancio è allegato altresì il prospetto relativo alle funzioni delegate dalle regioni.

A tal proposito va dato notizia del fatto che nel presente bilancio 2019-2021 è confermata l'impostazione, già adottata a decorrere dal 2017, relativa all'allocazione di parte dei fondi provenienti dalla Regione Toscana per l'esercizio di funzioni delegate (in particolare per la gestione del patrimonio agricolo forestale, cui l'Ente è delegato in forza della L.R. 39/00). Nello specifico i trasferimenti regionali non sono stati più inseriti tutti nella parte corrente, sia in entrata (Titolo II) che in uscita (Titolo I missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 05 "aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"), bensì anche nella parte in c/capitale (uscita titolo 2 ed entrata titolo 4) in relazione agli interventi che si configurano come lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Stesso discorso peraltro vale (anche se non relativo a funzioni delegate) per gli interventi ordinari e straordinari legati all'attività di bonifica, interventi che vengono svolti in forza di specifiche convenzioni per conto del Consorzio n.3 "Medio Valdarno".

Borgo S.Lorenzo, 19/02/2019

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Giulia Bonatti


